

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 27 aprile 2009, presso la sede del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Caterina Piselli e del Dott. Antonio Leggio, della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, presente anche la Regione Liguria nella persona del Dott. Giuliano Rossi, si è svolta una riunione

TRA

la FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., con sede legale in Genova, Via De Marini n. 16, di seguito per brevità denominata anche la "Società" o "FISIA", rappresentata dai Sigg.ri Dott.ri Silvio Oliva, Carla Piovano, Marco Ferrara, Maurizio D'Ippolito, assistiti da Confindustria Genova, in persona del Dott. Giovanni Gastaldi, e dall'Avv. Rosario Salonia

е

i rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali di Genova delle Organizzazioni Sindacali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FILLEA CGIL e FeNEAL UIL nelle persone rispettivamente dei Sigg. Augustin Breda, Donato Bernardo Ciddio, Romano Baldo, Roberto Ferrari, Stefano Milone, Massimo Cappanera, Fabio Scapinelli;

la RSU di Genova, in persona dei Sigg.ri Andrea Klun, Antonio Miglio, Dino Orlandini, Roberto Rossi e Michela Turin

PREMESSO CHE

a) FISIA, con lettera del 2 febbraio 2009, ha avviato una procedura di riduzione di personale, ex art. 4 e 24 della legge 223/91, riguardante n. 136 lavoratori, di cui n. 108 impiegati/quadri e n. 28 operai dipendenti e/o amministrativamente in carico presso le Unità produttive di Genova, Marghera (VE), Roma, Napoli, Villacidro (CA) e Acerra (NA), a causa della perdurante situazione di crisi aziendale e della conseguente decisione della Società di cessare e dismettere, ove possibile, tutte le attività svolte dalla Divisione Ambiente nonché di ridimensionare la Divisione Dissalazione e la struttura di Staff;

lettera del 4 febbraio 2009, è stato espletato, con esito negativo, l'esame congiunto in sede sindacale, svoltosi presso la Confindustria Genova nei giorni 11 e 23 febbraio 2009 e nei giorni 2 e 19 marzo 2009; nel corso dei suddetti incontri le Parti hanno compiutamente approfondito le ragioni

b) a seguito della richiesta di incontro inoltrata dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. con

illustrate dalla Società con la ricordata lettera di avvio della procedura di riduzione di personale e la possibilità di fare ricorso a misure alternative;

al termine dell'esame congiunto le OO.SS., pur prendendo atto della gravità della situazione aziendale, si sono fermamente opposte al licenziamento dei lavoratori dichiarati eccedenti dalla Società ed hanno manifestato la volontà di individuare, presso le competenti sedi istituzionali, ogni possibile misura per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del preannunciato programma di mobilità;

le Parti, pertanto, condivisa la necessità di verificare l'esistenza di ammortizzatori sociali presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 19 marzo 2009 hanno concluso, con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo, la fase sindacale della procedura suddetta e la Società, con lettera del 24 marzo 2009 ha chiesto al Ministero stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 7 e 15, della legge 223/91, la convocazione delle Parti;

) in data 31 marzo 2009 si è svolta una riunione presso la Regione Liguria, nel corso della quale sono stati previsti, attraverso i competenti Servizi al lavoro, interventi finalizzati

P

1

M

Sha

MRI

. N

- alla ricollocazione al lavoro dei lavoratori interessati dalla procedura, attraverso la ricerca, segnalazione, collocamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dichiarato in esubero;
- g) il Ministero, con telefax del 2 aprile 2009, ha convocato le Parti il giorno 16 aprile 2009, per la prosecuzione, in sede amministrativa, dell'esame congiunto;
- nel corso di tale riunione i rappresentanti della Società hanno comunicato che la gara di Ras az Zour, in Arabia Saudita, è stata annullata, con conseguente conferma delle negative previsioni sulla drastica riduzione del portafoglio lavori e conseguente aggravamento della situazione di crisi economica e finanziaria aziendale;
- i) i rappresentanti della Società, hanno, altresì, comunicato, che, a seguito di dimissioni e di collocazioni a ruolo estero di alcuni lavoratori in forza presso la Sede di Genova, il numero del personale dichiarato in esubero si è ridotto da n. 136 a n. 128, facendo presente che:
 - n. 4 lavoratori hanno già cessato il rapporto di lavoro per dimissioni (n. 1 approvvigionatore meccanico, n. 1 progettista elettrico, n. 1 progettista meccanico e n. 1 progettista civile);
 - n. 2 lavoratori (progettisti strumentazione) cesseranno, sempre per dimissioni, il rapporto di lavoro entro il primo semestre del corrente anno;
 - n. 2 lavoratori (n. 1 progettista dissalazione e n. 1 progettista meccanico) hanno già concordato la loro collocazione sui cantieri esteri, con contratto a ruolo estero;
- j) sulla base delle informazioni fornite dalla Società, è stata approfondita con i rappresentanti del Ministero la possibilità di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale ed essendo sorta la necessità di ulteriori approfondimenti, le Parti hanno concordato di procrastinare il termine conclusivo della fase amministrativa al giorno 27 aprile 2009;
- k) nel corso dell'odierno incontro, la Società ha evidenziato l'aggravamento della situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa da oltre un biennio e la possibilità di superare tale fase negativa solo a fronte di una drastica ed immediata riduzione dei costi di struttura, ormai sovradimensionati rispetto al portafoglio lavori e l'attuazione di piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi;
- le Parti, in considerazione della situazione di crisi attraversata dalla Società, della decisione di cessare le attività della Divisione Ambiente e delle ulteriori informazioni ricevute, hanno esaminato positivamente la possibilità di fare ricorso alla CIGS per crisi aziendale. Essendo le medesime titolate ad espletare anche l'esame congiunto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, hanno, quindi, concordato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti, come sopra individuate, dopo ampia discussione, dichiarano di aver raggiunto il seguente ACCORDO

1. Le Parti concordano di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario, a zero ore, per crisi aziendale, per un massimo di n. 128 lavoratori, di cui n. 100 impiegati/quadri e n. 28 operai dipendenti e/o amministrativamente in carico presso le seguenti Unità produttive:

<u>Unità produttive</u>	Impiegati/Quadri Operai		<u>Totale</u>	
a) Genova	70		70	
b) Marghera (VE)	1		1	
c) Roma	9		9	
d) Napoli	1		1	
e) Villacidro (CA)	. 7	25	32	
f) Acerra (NA)	. 12	3	15	
	TOTALE 100	28	128	

- Il ricorso alla C.I.G.S. avrà la durata di 12 mesi, dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, e sarà finalizzato all'attuazione del piano di risanamento e di gestione degli esuberi di cui appresso.
- 3. L'individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS verrà effettuata in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società con riguardo e nell'ambito delle singole commesse in corso e/o in fase di ultimazione.

La sospensione in CIGS avverrà con la gradualità funzionale alle connesse attività tecniche, produttive ed amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi

AP

030

ton

A BY

P

contrattuali e riguarderà i profili professionali dichiarati in esubero con la lettera di avvio della procedura di mobilità di cui alle premesse, esclusi quelli dimissionari nonché quelli inseriti o che verranno inseriti a ruolo estero.

4. La rotazione riquarderà i soli lavoratori della Sede di Genova non in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione e/o che non matureranno tale requisito entro il 30 aprile 2013. Compatibilmente alle suddette esigenze tecnico-organizzative, la rotazione verrà attuata in modo tale da contenere le sospensioni dal lavoro per periodi non superiori a due mesi consecutivi e consentire ai lavoratori sospesi di lavorare almeno sei mesi nell'arco temporale dei dodici mesi di CIGS. Nelle ipotesi in cui, per esigenze tecnico-organizzative aziendali, non fosse possibile attuare la rotazione suddetta, la Società corrisponderà ai lavoratori stessi, rimasti sospesi in CIGS, un sostegno al reddito pari lordi € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun mese intero, a partire dal terzo mese consecutivo, salvo conquaglio laddove a consuntivo il periodo di sospensione non sia stato, nel suo complesso, superiore ai sei mesi. Per i periodi inferiori al mese, l'importo lordo di € 400,00 sarà rapportato ai giorni effettivamente non lavorati.

Non saranno ricompresi nella rotazione anche i lavoratori che sottoscriveranno accordo di risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro.

- La Società esaminerà le eventuali richieste di fruire di ferie e/o di permessi per riduzione orario (RO) presentate dai lavoratori sospesi in CIGS.
- 5. Nel termine di legge la Società presenterà domanda di trattamento di integrazione salariale per la causale di intervento prevista dall'art. 1, comma 5, legge 223/91 (Crisi aziendale), corredata dei documenti contabili relativi al biennio precedente e di una specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico e finanziaria.

Al personale collocato in CIGS, l'Azienda provvederà ad erogare l'anticipazione mensile del relativo trattamento di competenza dell'INPS.

- 6. Il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi è articolato nelle sequenti azioni:
 - a) attività di acquisizione di nuove commesse, attraverso la partecipazione a gare all'estero;
 - b) definizione, nel corso dell'anno 2009/2010, di claims all'estero ed in Italia che genereranno sopravvenienze attive da utilizzare come volano finanziario per il ripianamento della forte esposizione debitoria e, compatibilmente all'attuale situazione di crisi internazionale, di rilancio delle attività della Società;
 - c) interventi finanziari del socio unico Impregilo S.p.A. in prospettiva della stabilizzazione degli assetti e dell'auspicato raggiungimento dell'equilibrio tra costi e ricavi.
 - Nel corso del periodo di C.I.G.S., le eccedenze di organico saranno affrontate con l'attivazione di un "piano di gestione degli esuberi" volto a supportare, mediante azioni ed interventi concreti, la ricerca di una nuova collocazione lavorativa per il personale sospeso, con coinvolgimento delle Parti Sociali e dei soggetti pubblici e privati preposti o autorizzati alla ricerca, segnalazione e collocamento nonché alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale del personale, finalizzati alla ricollocazione al lavoro.

Il piano di gestione degli esuberi prevede, inoltre:

- a) la ricollocazione di circa n. 40 lavoratori nell'ambito delle operazioni di dismissione delle attività della Divisione Ambiente, quali cessioni di rami di azienda e/o risoluzioni contrattuali nonché presso gli altri settori della Società, anche per lavori all'estero;
- b) la risoluzione consensuale incentivata di circa n. 5 rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il collocamento in pensione di anzianità/vecchiaia;
- c) incentivi all'esodo per i lavoratori, individuati dalla Società, che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro durante il periodo di CIGS, come da separato accordo;
- d) l'erogazione, da parte delle Regioni interessate e nei limiti dei fondi disponibili, di contributi a fondo perduto a tutti quei lavoratori che ne faranno richiesta, intendendo avviare una iniziativa lavorativa autonoma/imprenditoriale;
- e) la mobilità finalizzata a favorire la ricollocazione occupazionale dei dipendenti. A tal fine, la facoltà di licenziamento potrà essere esercitata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 236/93, fino al 17 maggio 2010 (data di cessazione del periodo di CIGS), fino ad un massimo di n. 80 lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dal presente

piano di gestione degli esuberi. Entro tale data la Società, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive delle singole Unità produttive, in sostituzione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della legge 223/91, potrà collocare in mobilità i lavoratori che, alternativamente:

- 1. non si opporranno alla iscrizione nelle relative liste;
- e, per la sede di Genova, anche quelli che sempre alternativamente:
- 2. siano in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia;
- 3. matureranno i requisiti pensionistici di anzianità e/o di vecchiaia entro la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 223/91;
- **9.** Verranno effettuate periodicamente e, comunque, entro il 31 dicembre 2009, dietro richiesta delle Parti, verifiche in ordine all'utilizzo della CIGS e all'andamento del piano di gestione degli esuberi.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver positivamente esperito l'esame congiunto di cui all'art. 4, commi 7 e 15, della legge n. 223/91 nonché la consultazione sindacale per la richiesta dalla CIGS prevista dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Letto, approvato e sottoscritto.

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOGIALI solver us till FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. FIM CISL FIOM CGIL FILLEA CGIL **RSU**